



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di S. Maria Capua Vetere, Seconda Sezione Civile (Ex Terza) ,
in composizione monocratica, in persona della G.M., dott.ssa Ida ha
pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n.5246 /2020 Reg. Gen. Cont., avente ad
oggetto: *risarcimento danni da responsabilità professionale*, assegnata in decisione
all'udienza del 5.2.2026, con la fissazione dei termini previsti dall' art. 190 c.p.c.,
vertente

TRA

FRANCESCO (c.f.), in proprio e nella
triplice qualità di erede di Sofia, nonché di erede della medesima per
rappresentazione di Elisa e di legale rappresentante delle figlie minori

ELISA (c.f.),
) e SOFIA (c.f.),
rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'avv. Vincenzo Liguori (c.f.
LGRVCN90T17F839C) e dall'avv. Giovanni Romano (c.f. RMNGNN69M26F839E)
ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata
vliguori@pec.studiolegaleliguori.com;

-RICORRENTE

E

LUIGI (c.f.), in proprio e nella duplice
qualità di erede di Elisa e di erede (anche per Elisa) di ,
rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'avv. Vincenzo Liguori (c.f.
LGRVCN90T17F839C) ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di Posta
Elettronica Certificata vliguori@pec.studiolegaleliguori.com;



-INTERVENTORE VOLONTARIO

Nei confronti di

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA (c.f.) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall’avv. Antonio (c.f.) ed elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata del predetto:

-RESISTENTE

CONCLUSIONI: come in atti.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

-I. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato, - in proprio e nella triplice qualità di erede di , nonché di erede della medesima per rappresentazione di e di legale rappresentante delle figlie minori Elisa, Chiara e Sofia - evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta (in seguito SASS e/o AORN SASS), chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, *iure hereditatis e iure proprio*, asseritamente derivati dal trattamento sanitario prestato alla propria sorella Sofia, deceduta in data 1.2.2018.

In particolare, il ricorrente deduceva che la *de cuius* veniva ricoverata presso l’AORN SASS in data 19.1.2018, in regime di convenzione con il S.S.N., presentando sin dall’ingresso un grave quadro clinico caratterizzato da fistola della gamba destra con fuoriuscita di materiale purulento, edema e marcata leucocitemia; malgrado i sanitari avessero immediatamente annotato nel diario clinico la necessità di una valutazione chirurgica, tale valutazione non veniva tempestivamente eseguita, limitandosi i medici a prescrivere terapia antibiotica e consulenze nefrologiche ed infettivologiche.

Secondo la prospettazione del ricorrente, nei giorni successivi la paziente veniva sottoposta esclusivamente a controlli clinici e nefrologici, mentre la necessità di una urgente valutazione chirurgica veniva reiteratamente annotata in cartella clinica senza,



P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente decidendo sulla domanda proposta ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accoglie il ricorso e, per l'effetto:

- 1) accerta la responsabilità contrattuale dell'Azienda Ospedaliera di rilievo Nazionale "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta in ordine al fatto per cui è causa;
- 2) condanna la parte resistente al risarcimento dei seguenti danni iure hereditatis in favore degli aventi causa *della de cuius*, pro quota:
 - danno biologico terminale, che liquida in complessivi € 1.599,17, oltre interessi legali dalla data del decesso al saldo;



- danno da perdita di chance di sopravvivenza, che liquida in complessivi € 397.880,15, da ripartirsi tra il ricorrente e l'interventore volontario iure successionis secondo le rispettive quote ereditarie;
 - 3) rigetta la domanda relativa al danno morale terminale *iure hereditatis*;
 - 4) condanna la parte resistente al risarcimento del danno non patrimoniale *iure proprio* da perdita del rapporto parentale, che liquida nei seguenti importi:
 - € 71.778,49 per ciascuno dei fratelli della *de cuius*;
 - € 186.321,18 in favore della madre della *de cuius*;
 - € 64.942,45 per ciascuna delle nipoti della *de cuius*;
 - 5) rigetta nel resto le ulteriori domane di risarcimento danni formulate dall'attore e dall'interventore;
 - 6) condanna la parte resistente al pagamento della somma di € 764,50, una sola volta dovuta, trattandosi di unico esborso documentato, oltre interessi dall'esborso la soddisfo;
 - 7) condanna altresì la parte resistente al rimborso delle spese funerarie, che liquida in complessivi € 2.700,00, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
 - 8) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite -decurtate della fase istruttoria- in favore di parte ricorrente, che liquida in € 18.007,85, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
 - 9) Pone definitivamente a carico della parte resistente soccombente, nella misura in cui sono state liquidate con separato decreto emesso in corso di causa
- Così deciso in S. Maria C.V.29/06/2026

LA GIUDICE

dott.ssa Ida

